

► **COMPILARE IN DUPLICE COPIA**

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI CUNEO

VENDITA SOTTOCOSTO

OGGETTO: Comunicazione di effettuazione di vendita sottocosto (art. 15, comma 7, D.L.vo 114/1998 e D.P.R. 218/2001)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

in qualità di:

**TITOLARE** dell'omonima **impresa individuale**

**LEGALE RAPPRESENTANTE** della **Società** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

In possesso di autorizzazione / comunicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

per la sede di via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ su una superficie di mq. \_\_\_\_\_.

In caso di più sedi allegare elenco.

***Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.***

## COMUNICA

- che effettuerà una vendita straordinaria sottocosto nei suddetti locali;
- che la vendita avrà inizio il \_\_\_\_\_ e cesserà il \_\_\_\_\_;
- che la vendita sottocosto riguarderà le referenze indicate nell'elenco che deve essere allegato alla presente;
- che si tratta della  PRIMA  SECONDA  TERZA vendita sottocosto effettuata nel corso dell'anno \_\_\_\_\_ ❶;
- che sono trascorsi almeno venti giorni dalla precedente vendita sottocosto ❷;  
che l'esercizio di cui è titolare / delegato non si trova nella condizione prevista dall'art. 1, co. 2, del D.P.R. n. 218/2001, il cui testo è riportato in calce (v. nota ❸).

### **Allega alla presente:**

- copia del documento d'identità, qualora la comunicazione sia presentata a mezzo posta o da terzo;

- elenco delle referenze poste in vendita, in triplice copia.

*Ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3528/C del 24/10/2001, "il termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto. Conseguentemente, nel caso di referenze confezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di pasta alimentare – spaghetti – mezzo chilogrammo). Nel caso invece di referenze preincartate o sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità del medesimo".*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Si informa, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 03.06.2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.**

### **D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218**

- ❶ *Art. 1, comma 4:* La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'art. 15, c. 1, del D.L.vo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
- ❷ *Art. 1, comma 5:* non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
- ❸ *Art. 1, comma 2:* è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quello dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.